



LA TUTELA DEL DANNO AMBIENTALE

Il principio "chi inquina paga" è una realtà nel nostro Paese già da diversi anni.

L'accresciuta sensibilità sociale e le norme emanate a tutela dell'ambiente – in particolare la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità civile per danno ambientale, recepita nel nostro Paese col D.Lgs. 152/06 – hanno ampliato gli ambiti di responsabilità che gravano sulle aziende, a tutti i livelli: penale, civile ed amministrativo.

Con il termine inquinamento ci si riferisce ad un'alterazione di una matrice ambientale (aria, acqua, suolo e sottosuolo) causata da attività umane. La maggior parte delle imprese, anche quelle che non svolgono attività produttive considerate "inquinanti", possono causare, loro malgrado, un danno ambientale, inteso, a norma di legge, come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Errori umani e contaminazioni graduali possono determinare o aver già determinato gravi danni all'ambiente e comportare costi e risarcimenti. Per esempio un incendio, uno sversamento di sostanze inquinanti, una perdita sconosciuta da serbatoi o condotte sotterranee, un depuratore mal funzionante possono avere conseguenze molto serie per l'azienda.

Inoltre il rischio di eventuali costi di bonifica occulti derivanti da precedenti lavorazioni od attività produttive rappresentano uno dei nodi più critici da sciogliere nell'ambito di patti di compravendita di imprese.

LA SOLUZIONE ASSICURATIVA

In caso di inquinamento o di minaccia attuale di inquinamento, la copertura assicurativa viene prestata per:

- danno a terzi, ovvero lesioni personali, danneggiamento di cose, interruzione di attività a seguito di un evento di inquinamento;
- difesa legale e valutazione di congruità delle richieste di risarcimento per danno ambientale;
- interventi di messa in sicurezza di emergenza;
- costi di bonifica all'interno ed all'esterno del sito;
- interventi di ripristino delle matrici ambientali.

L'assicurazione opera sia per l'inquinamento causato da eventi improvvisi e accidentali, sia per quello derivante da contaminazione graduale.

È possibile estendere la copertura a:

- costi di ripristino dei beni di proprietà dell'Assicurato;
- interruzione dell'attività dell'Assicurato;
- operazioni di carico e scarico di veicoli presso terzi, effettuate con mezzi meccanici;
- committenza del trasporto di merci pericolose;
- attività dell'appaltatore che comprende anche quelle affidate ai singoli subappaltatori.

PERCHÉ ACQUISTARE LA POLIZZA

1. Per trasferire alla compagnia di assicurazione un rischio che altrimenti sarebbe difficilmente misurabile, prevenibile e sopportabile in proprio da parte dell'azienda.
2. Per salvaguardare il patrimonio aziendale e proteggersi dalle eventuali richieste di risarcimento (terzi ma anche Stato e Pubblica Amministrazione).
3. Per poter contare, in caso di sinistro, sulla consulenza, collaborazione e competenza della compagnia di assicurazione al fine di mitigare al massimo, nel reciproco interesse, le conseguenze negative di un evento inquinante.
4. Per poter rendere certi e contenuti, tramite il pagamento del premio assicurativo, costi altrimenti incerti e molto onerosi in caso di sinistro.
5. Per non essere soli, in caso di sinistro, di fronte ai procedimenti penali, civili e amministrativi che derivano dal danno ambientale.
6. Perché la polizza viene stipulata dall'azienda ed il costo annuo dalla stessa sostenuto è integralmente deducibile.

RASSEGNA STAMPA IN PILLOLE

Il Cittadino di Lodi (19 gennaio 2010)

Nell'esplosione allaSpa una tonnellata di liquidi metalli nel terreno, ma l'inquinamento, al momento è stato ridotto. Ora si fanno indagini sull'aria e gli esperti dovranno analizzare i metalli presenti nel Pm10. Nell'ambito dell'indagine in corso, gli accertamenti effettuati da Arpa e vigili del fuoco non hanno fatto emergere comunque pericoli per la popolazione che richiedessero provvedimenti immediati. Lavoratori sconsolati lasciano lo stabilimento: la situazione non è certo rosea.

Italia Oggi (18 gennaio 2010)

Tutela penale dell'ambiente. Arriverà con il recepimento della direttiva 2008/99/CE l'allargamento della responsabilità penale per gli illeciti ambientali. La direttiva in parola impone infatti agli stati Ue di prevedere specifiche ipotesi di responsabilità per le persone giuridiche e di introdurre come sanzioni accessorie l'interdizione dall'esercizio dell'attività e lo scioglimento dell'ente. Le fattispecie illecite da perseguire (con sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive», a titolo sia di dolo che di colpa) saranno, in base al tenore della direttiva 2008/99/CE: emissione o immissione in aria, suolo e acque di sostanze inquinanti; trattamento illecito dei rifiuti; gestione illecita di materiali radioattivi pericolosi. L'attuazione della direttiva 2000/60/Ce introdurrà valori limite più stringenti sulla presenza di alcuni agenti inquinanti nelle acque, come piombo e mercurio.

Il Piccolo (16 gennaio 2010)

Lo Stato passa sorprendentemente al contrattacco sulla grande partita delle bonifiche che continua a tenere imbalsamato lo sviluppo industriale della provincia (ndr Trieste). «Se non si giungerà rapidamente alla firma dell'accordo di programma - ha annunciato ieri l'avvocato Daniela Salmi, responsabile dell'Ufficio dell'Avvocato distrettuale dello Stato di Trieste - provvederò, a nome del ministero dell'Ambiente, a citare a giudizio per danno ambientale una a una tutte e trecento le imprese che sono attualmente presenti all'interno del perimetro del Sito inquinato di interesse nazionale».

Il Sole 24 Ore (12 gennaio 2010)

Se un'azienda agricola violando le leggi causa un danno all'ambiente è chiamata a risponderne, pagando una sanzione penale ma anche attraverso il risarcimento del danno provocato. Ed è in arrivo un decreto del ministero dell'Ambiente che fisserà i criteri per la determinazione del risarcimento. «Ad esempio - spiega Natalia Gusmerotti dell'Arca Ambiente e Territorio della Coldiretti - quando una impresa agricola utilizza del liquame zootecnico per la concimazione del proprio fondo non rispettando normativa o buone pratiche agricole può determinare l'inquinamento dei corsi d'acqua. Nel caso in cui le autorità competenti accertino questo tipo di illecito, l'impresa può essere chiamata a rispondere di una sanzione penale per abbandono di rifiuti e, contemporaneamente, per il risarcimento del danno ambientale provocato».

Cogeass broker di assicurazioni srl

Via Trieste 49 - 35121 Padova

tel. 049 8753805 - fax. 049 8753125

info@cogeass.com - www.cogeass.com

